

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 3/2022

Opzione donna *Ultime novità anno 2022*

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA



Opzione donna

Ultime novità anno 2022

La [legge 30 dicembre 2021 n° 234](#) (legge di bilancio per l'anno 2022) con l'art. 1 comma 94 ha prorogato la possibilità di accesso alla pensione di anzianità con "opzione donna".

Condizioni per l'accesso.

I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2021

Età

- 58 anni per le lavoratrici che accedono al pensionamento con sola contribuzione nel FPLD – Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 59 anni per le lavoratrici che utilizzano in tutto o in parte contribuzione da lavoro autonomo (Artigiane, Commercianti, Coltivatrici Dirette)

sono richiesti senza tener conto dell'effettiva decorrenza della pensione che potrà avvenire, ovviamente, anche in data successiva.

In altre parole, per il requisito anagrafico, è sufficiente essere nate entro il:

- 31/12/1963 per le "lavoratrici dipendenti"
- 31/12/1962 per le "lavoratrici autonome"

Requisito contributivo

Per il requisito contributivo è necessario aver maturato sempre entro il 31/12/2021 i 35 anni di contribuzione (1820 contributi settimanali) utili per il diritto alla "vecchia" pensione di anzianità.



Finestre di accesso

Le finestre di accesso rispettivamente di:

- 12 mesi per le lavoratrici del FPLD (lavoratrici dipendenti)
- 18 mesi per le lavoratrici con contribuzione da lavoro autonomo

Sono determinate dalla data di maturazione di tutti i requisiti di età e contribuzione.

Il requisito contributivo (35 anni di CTB), come già detto, deve essere tassativamente maturato entro il 31/12/2021.

Per il requisito dell'età è sufficiente maturare i 58 anni o 59 entro il 31/12/2021 senza aggiungere l'aspettativa di vita.

Qui di seguito una tabella riassuntiva dei requisiti richiesti e delle "finestre" per l'accesso al pensionamento.

	Lavoratrici autonome	Lavoratrici settore privato	Lavoratrici settore pubblico
Requisito contributivo	35 anni (1820 c.s.)	35 anni (1820 c.s.)	35 anni (1820 c.s.)
Ultima data utile per maturazione requisito contributivo	31/12/2021	31/12/2021	31/12/2021
Età richiesta entro il 31/12/2021	59 anni	58 anni	58 anni
Ultima data di nascita utile	31/12/1962	31/12/1963	31/12/1963
Finestra mobile per decorrenza pensione da conteggiare dalla data di maturazione di tutti i requisiti	18 mesi	12 mesi	12 mesi

Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale), al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2022.

Conseguentemente, la norma in questione posticipa al 28 febbraio 2022 la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Per il personale del comparto scuola si applica la speciale disciplina delle decorrenze dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 59, c. 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta all'inizio dell'anno scolastico dello stesso anno; nello specifico caso di "opzione donna" la decorrenza è fissata per l'inizio dell'anno scolastico successivo



Le lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.

Arrivano molte richieste di chiarimento sull'argomento: qui di seguito le risposte alle più comuni.

E' possibile conoscere in anticipo l'importo della pensione rispettivamente calcolata con il sistema retributivo/misto o contributivo?

Sì!

Come tutti sanno l'esercizio dell'opzione donna comporta la scelta irrevocabile del sistema di calcolo contributivo della pensione.

Importante è quindi conoscere in anticipo l'importo della pensione calcolata con il sistema contributivo per paragonarlo a quello calcolato con il sistema retributivo o misto, generalmente più favorevole.

Le possibilità sono due:

- Rivolgendosi ad un Patronato che è perfettamente in grado di eseguire i due calcoli. Ovviamente il calcolo del Patronato è presuntivo ed indicativo;
- Rivolgendosi direttamente all'INPS.

Questa facoltà è poco conosciuta e quindi poco praticata ma esiste una disposizione di legge che obbliga l'INPS a effettuare, a richiesta, i due calcoli. La norma è contenuta nella **legge n° 388/2000 art. 69 comma 6** che recita testualmente:

Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'ente previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema contributivo e con il sistema retributivo.

A onor del vero, la legge cita l'art. 1 comma 23 della legge n° 335/1995 (opzione per il sistema contributivo); ma, per analogia, la norma è applicabile anche all'opzione donna in quanto in ogni caso si tratta di conoscere i due importi di pensione per poter decidere a ragion veduta.

Ma è vero che ci si rimette così tanto con il calcolo esclusivamente contributivo obbligatorio per "opzione donna"

Non esiste una risposta univoca perché dipende da situazione contributiva a situazione contributiva. In verità, per il passato e soprattutto nei primi anni di applicazione di "opzione donna", questo poteva essere vero in quanto le lavoratrici interessate dovevano per forza avere almeno 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 condizione che permette il calcolo "retributivo"

Esempio 1

Donna che utilizzava "opzione donna" nel 2005 doveva necessariamente avere più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e quindi rinunciava ad un calcolo sicuramente più favorevole.

Col passare degli anni le cose sono sostanzialmente cambiate.



Esempio 2

Lavoratrice che acceda al pensionamento con “opzione donna” nel 2022; bastava avere alla data del 31 dicembre 1995, 9 anni di contribuzione e poi 26 consecutivi fino al 31 dicembre 2021.

In questo caso specifico la sua pensione senza “opzione donna” verrebbe calcolata con il sistema misto: una parte (9 anni di CTB) con il sistema retributivo e tutta l'altra (26 anni dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2021) con il sistema contributivo.

E' evidente che la rinuncia al sistema retributivo cambia di poco le cose.

Per il raggiungimento dei 35 anni di contribuzione (1820 settimane) valgono tutti i contributi?

No, sono considerati validi solo i contributi utili per la maturazione dei requisiti della “vecchia” pensione di anzianità.

Sono esclusi quindi i contributi figurativi per

- Disoccupazione indennizzata
- Malattia senza l'integrazione da parte del datore di lavoro
- Non è possibile utilizzare il **cumulo contributivo** (possibilità di cumulare spezzoni di contributi versati in gestioni diverse dall'INPS o nella Gestione Separata)

La pensione derivante da opzione donna è integrabile al minimo pur essendo calcolata con il sistema contributivo che escluderebbe tale possibilità?

Anche in questo caso la risposta è positiva.

Lo chiarisce bene l'INPS nel [messaggio N° 219 del 4 gennaio 2013](#) che al punto 10.1 recita:

10.1 Regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 243/2004: precisazioni

Tenuto conto che nei confronti delle donne che accedono al regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004 si applicano le sole regole di calcolo del sistema contributivo, nei confronti delle medesime continuano a trovare applicazione gli istituti della pensione retributiva o mista.

Pertanto, sul trattamento pensionistico liquidato alla lavoratrice che accede al regime sperimentale, si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.



Ma è proprio vero che, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi, entro il 2021, si può accedere all'opzione donna quando si vuole?

L'INPS, al proposito, non ha mai chiarito ufficialmente la sua posizione: non esiste né una circolare né un messaggio al proposito.

Pare esista una risposta ad una interrogazione fatta al proposito dal CEPA (Coordinamento patronati ACLI, INAS, INCA, ITAL), risposta che nessuno, nemmeno i Patronati interessati, hanno mai pubblicato.

Ma, fatta la legge, creato l'inganno.

Tramite una lavoratrice interessata alla questione, abbiamo indirizzato al servizio INPS Risponde un quesito al proposito.

L'INPS ha risposto testualmente in questo modo:

INPSRisponde@inps.it

14:54 (17 ore fa)

Rispondi

a me

Gentile utente, con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo INPS.CCBFF.16/10/2015.3168772 del 16/10/2015 12:51:39, Le comunichiamo quanto segue: Buongiorno, le confermiamo che **nel caso di maturazione dei requisiti per l'esercizio "dell'opzione donna" entro il 31/12/2015 (57 anni e 3 mesi + 35 anni di contribuzione utile + 1 anno di differimento), è possibile accedere al trattamento di quiescenza anche dopo la data del 31/12/2015.**

Cordiali saluti. INPS Cremona La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste. <<<>>> **HO MATURATO TUTTI I REQUISITI (ETÀ E CONTRIBUTI) PER POTER ESERCITARE L'OPZIONE DONNA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015. (ETÀ 60 ANNI 1820 CTB SETTIMANALI AL 28 DICEMBRE 2014). CHIEDO SE ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI OGGI 16 OTTOBRE 2015 INDIPENDENTEMENTE DALLE EVENTUALI VARIAZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 POSSO ESERCITARE QUESTA OPZIONE ANCHE DOPO IL 31 DICEMBRE 2015. VORREI LA CONFERMA DI ALCUNE NOTIZIE/INDISCREZIONI DI STAMPA AL RIGUARDO.** -----

Per cui non ci sono problemi: l'importante è maturare tutti i requisiti (età + 35 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2021: la decorrenza della pensione potrà essere successiva a tale data.

L'INPS cita ancora come requisito l'anno di finestra perché alla data della risposta non era ancora in vigore la legge di stabilità 2016 che ha escluso dai requisiti l'effettivo accesso alla pensione.

Ai fini della "finestra di accesso" (12 o 18 mesi) e dei requisiti di età (58 anni o 59 anni) cosa si intende per lavoratrici dipendenti e lavoratrici autonome?

Sarebbe più corretto fare riferimento alla gestione che liquida la pensione, rispettivamente il F.P.L.D. (Fondo pensione lavoratori dipendenti) o le varie gestioni del lavoro autonomo: ART (Artigiani) COMM (Commercianti) CDCM (Coltivatori diretti e Mezzadri).

Come regola generale, basta anche un solo contributo in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, perché la pensione venga liquidata dalla gestione interessata.

In altre parole per:



- **lavoratrici dipendenti** si intendono quelle lavoratrici che accedono al pensionamento con la sola contribuzione da lavoro dipendente;
- **lavoratrici autonome** si intendono quelle lavoratrici che accedono al pensionamento con contribuzione in tutto o in parte da lavoro autonomo;

Ricordiamo che non è considerata contribuzione autonoma utile al perfezionamento del requisito, la contribuzione versata nella Gestione separata . (Co.Co.Co, Co.Co Pro. ecc.ecc.).



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"